



Il Direttore generale legge il seguente rapporto.

Il segretario Paparelli Edolo, ha presentato domanda per essere collocato in quiescenza sui sensi dell'art. 10 dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951.

Il Paparelli ha motivato tale domanda con le sue precarie condizioni di salute, che non gli consentono una proficua prestazione di lavoro.

Il predetto impiegato, com'è stato accertato dai sanitari dell'Istituto, è affetto da ipertensione arteriosa, poliarterite, edema degli arti inferiori. Tali infermità, costrungono da tempo a frequenti assenze dall'ufficio il Paparelli, il quale dal 27 luglio 1950 non è stato più in grado di riprendere servizio.

L'art. 10 del citato accordo previdenziale stabilisce che il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio, può, con il consenso dell'amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

Il Paparelli ha 53 anni di età, un'anzianità di servizio effettivo di anni 31 e mesi 6 e possiede, quindi, i requisiti sopra richiesti; in relazione allo stipendio raggiunto di £ 101.923 mensili lordi per 16 mensilità vorrebbe a fruire di una rendita vitalizia di £ 67.949 mensili lordi per 12 mensilità, corrispondente al 50% della retribuzione annua.

Il medesimo ha dichiarato di optare per il trattamento di rendita, includendo percepire in contanti il solo capitale delle polizze obbligatorie a lui intestate.